

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 21 Novembre 2022

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 28

Oggetto: **Fringe benefits - Superamento del limite di 3.000,00 euro e tassazione**

Facendo seguito alla nostra Circolare Flash n. 24 del 08/09/2022, vi informiamo che il decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176) e che ha innalzato la soglia di esenzione **prevista per l'anno 2022 da € 600,00 a € 3.000,00.**

Ambito soggettivo

La disciplina si applica ai **titolari di redditi di lavoro dipendente** e di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Visto che la nuova normativa richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, l'Agenzia ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche "**ad personam**".

Ambito oggettivo

Per l'**anno di imposta 2022**, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall'art. 51, comma 3, del TUIR come segue:

- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

- il **limite massimo** di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei **beni ceduti** e dei **servizi prestati**, nonché delle somme erogate o rimborsate per il **pagamento delle utenze domestiche**, è innalzato da euro 258,23 a **euro 3.000,00.**

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Per utenze domestiche si intendono quelle relative a **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari**, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano **effettivamente le relative spese.**

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario

dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

È necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il **pagamento delle utenze domestiche**.

Superamento del limite massimo e tassazione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino **superiori al limite di euro 3.000,00** il datore di lavoro deve **assoggettare a tassazione l'intero importo** corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Rapporti con il bonus carburante

Il nuovo regime limitato all'anno di imposta 2022, rappresenta un'**agevolazione** ulteriore, **diversa e autonoma**, rispetto al bonus carburante.

Al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 3.000,00 per l'insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Si ricorda che il limite di esenzione, trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione **di € 3.000,00 per l'anno 2022**:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI